



giuristi per l'azione popolare

**PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA
LEGGE sulle VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
conversione del D.L. 73/2017**

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale)

Il gruppo Giuristi per l'Azione Popolare sulla base del comunicato stampa n.30 del Consiglio dei Ministri, che annunciava il Decreto Legge “Lorenzin,” aveva individuato alcuni profili di incostituzionalità del citato decreto che venivano formalizzati in un apposito documento redatto e pubblicato dal Gruppo giuridico a seguito della pubblicazione del D.L. 73/2017 nella G.U.R.I., tenuto conto della effettiva versione dell’articolato normativo.

La successiva conversione del decreto succitato ad opera dei due rami del parlamento ha visto confermare quasi tutti i profili di incostituzionalità che erano già stati previamente redatti avverso il D.L., ma ha reso altresì necessario l’adeguamento e l’integrazione delle pregresse conclusioni, anche alla luce delle modifiche, non marginali, che l’iter parlamentare ha prodotto rispetto al testo originario del decreto legge.

**Profili di incostituzionalità della versione definitiva
della legge**

1) Sulla violazione del diritto alla salute, dei limiti imposti al rispetto della persona umana e della libera autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari

ATTUARE LA COSTITUZIONE



**UN DOVERE
INDEROGABILE**

giuristi per l'azione popolare

Sussiste un'evidente violazione del fondamentale diritto alla libera autodeterminazione del cittadino rispetto a qualunque trattamento sanitario, quindi anche alle vaccinazioni.

Le vaccinazioni obbligatorie con la legge in commento aumentano in misura esponenziale, passando dai 4 precedenti agli attuali 10.

Ciò in violazione del principio di ragionevolezza, imposto dall'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 32, 2° comma, Costituzione, secondo il quale *“nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”* e ancora che *“la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”*.

I *“limiti imposti dal rispetto della persona umana”* cui fa riferimento la norma costituzionale ora richiamata e la valutazione relativa ad una loro possibile violazione, conduce il ragionamento sul terreno dei criteri costituzionali di *“ragionevolezza”* e *“proporzionalità”* della *“misura”* legislativa adottata rispetto alla situazione che la stessa intende affrontare e risolvere.

Ad oggi la Corte Costituzionale, a seguito della decisione n.307/1990, così come ripresa in altre successive pronunzie (*inter alia*, la sent. n.258/1994) ha (forzatamente) condotto l'assetto normativo dei vaccini ad un corretto *“bilanciamento”* degli interessi e dei diritti riconducibili nell'alveo dell'art.32 Cost. sulla base di una declaratoria di incostituzionalità e di 2 argomenti fondamentali:

a) che dalle vaccinazioni potesse escludersi *“una incidenza negativa sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”*;



giuristi per l'azione popolare

b) che, per altro verso, “...nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute ... ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica, sia prevista comunque la corresponsione di una **"equa indennità"** in favore del danneggiato”.

Conseguentemente, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della legge 51 del 1966 sulla vaccinazione antipoliomielitica (ad opera della citata sent. 307/1990), veniva istituzionalizzato un “sistema di indennizzi” con la legge 210/1992, costituente un “elemento di chiusura del sistema”, in forza del quale, secondo la lettura data dalla Corte costituzionale, è stato “ricondotto” a ragionevolezza e proporzionalità l’apparato normativo dei vaccini obbligatori, mediante la “monetizzazione” dei loro “eventuali” effetti collaterali.

I sopra compendiate approdi della Corte Costituzionale, non possono tuttavia condurre a ritenere definitivamente risolta la questione della “compatibilità costituzionale” del sistema vaccinale e dei relativi obblighi, soprattutto alla luce del drastico intervento normativo in commento.

Il giudice delle leggi, infatti, è pervenuto alle conclusioni sopra brevemente rammentate, vagliando il sistema antecedente dei vaccini obbligatori, come detto di gran lunga più contenuto rispetto a quello introdotto dalla legge in esame.

La moltiplicazione del numero dei vaccini obbligatori introdotti con la legge recentemente varata dal Governo e poi dal Parlamento italiano deve, quindi, necessariamente condurre a rimettere in discussione ed a vagliare la nuova disciplina sotto il profilo dei criteri di “proporzionalità e ragionevolezza”, onde valutarne la compatibilità costituzionale.

Affinché un provvedimento normativo possa considerarsi conforme al criterio della “ragionevolezza” questo deve esser innanzitutto **“coerente”** e quindi idoneo al



giuristi per l'azione popolare

raggiungimento del fine che la legge si propone di raggiungere; in secondo luogo, specialmente ove si discuta di questione afferente alla tutela di interessi supremi e costituzionalmente garantiti, quale il diritto alla salute individuale e collettiva, il provvedimento deve esser “**necessario**”, nel senso che rispetto ad esso non esistono misure alternative ugualmente efficaci e al contempo meno rischiose; infine, il provvedimento deve essere coerente al criterio della proporzionalità quindi “**adeguato**”, ossia capace di conseguire, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico, un corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi rilevanti e costituzionalmente tutelati.

Nella fattispecie, la legge appena varata dal Parlamento italiano non possiede affatto i requisiti sopra indicati.

Essa impone 10 vaccinazioni obbligatorie (a fronte delle 4 precedenti) ed altre 4 come altamente consigliate (in tutto ben 14 vaccini).

Dette vaccinazioni non appaiono affatto “necessarie” nel senso sopra esplicitato, in quanto, in primo luogo, non sono predisposte per far fronte a situazioni emergenziali (diffondersi di epidemie in atto per ciascuna delle 14 malattie cui si riferiscono i vaccini) che possano essere affrontate in via esclusiva con il sistema vaccinale; peraltro non vengono minimamente considerati percorsi e/o soluzioni alternative, ugualmente efficaci e al contempo meno rischiose rispetto ai vaccini; appare viepiù insussistente il requisito dell’“adeguatezza” della misura stessa rispetto cioè ad un corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi di rilievo costituzionale.

Appare oltretutto macroscopico il divario tra la situazione antecedente con i 4 vaccini obbligatori, a fronte dei quali, ove ritenuti necessari dalla “comunità scientifica”, si



giuristi per l'azione popolare

poteva anche invocare il principio di “solidarietà sociale” di cui all’art. 2 Costituzione, e la situazione attuale.

Oggi che i vaccini obbligatori sono stati elevati a 10 – oltre ai 4 vaccini “altamente consigliati” - i cui effetti dannosi collaterali oltre ad esser stati fatti presenti da illustri scienziati di tutto il mondo, sono riconosciuti - sebbene in modo contraddittorio e parziale – dalle istituzioni governative, viene in tutta evidenza il superamento dei “limiti” che la legge deve rispettare e non è dubbio che questi limiti sono stati superati proprio in virtù del “principio ermeneutico della ragionevolezza” imposto dall’art. 3 della Costituzione.

Dunque la legge in commento che elide la libertà di scelta in ordine al trattamento sanitario, deve dichiararsi costituzionalmente illegittima per “mancato rispetto della persona umana” e per “irragionevolezza”.

Queste due censure, entrambe in relazione all'articolo 3 della Costituzione, e la seconda anche in raccordo con l'art. 32, 2° comma della Costituzione, costituiscono pertanto le fondamentali pregiudiziali di incostituzionalità del Decreto Legge n. 73/2017, in particolare dell'art. 1, 1° comma, nonché dell'articolo 3, 3° comma e quindi della sua legge di conversione (anche su autorevole parere del Prof. Paolo Maddalena, Vice Presidente emerito della Corte Costituzionale).

A quanto sopra si aggiunga che l’articolato normativo in questione si pone in contrasto con la **Convenzione di Oviedo** (“*Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’esser umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina*”) e la relativa legge nazionale di ratifica n. 145/2001, afferma principi che rilevano nella fattispecie. Infatti, il capitolo 2° della Convenzione di Oviedo, con l’articolo 5, pone quale regola generale che ogni intervento nel campo della salute

ATTUARE LA COSTITUZIONE



**UN DOVERE
INDEROGABILE**

giuristi per l'azione popolare

abbia quale suo necessario presupposto il “*libero ed informato consenso della persona interessata*”, che deve fondarsi “*innanzitutto su un’informazione adeguata sullo scopo, sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi*”.

Il principio summenzionato, inoltre, risulta ulteriormente rafforzato dalla previsione del successivo art.28, ove è espressamente previsto che ciascuno Stato firmatario si impegna a che “*siano oggetto di dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di consultazioni appropriate*”.

Sulla questione dei vaccini, viceversa, con la legge in commento si è andati nel senso diametralmente opposto, operando con meccanismi autoritativi, rifuggendo dal doveroso confronto e dalla consultazione con il pubblico, sull’assiomatico presupposto dell’assenza o quasi di rischi e su una informazione privata e pubblica del tutto inadeguata.

Il medesimo principio statuito nell’ambito della convenzione di Oviedo è stato accolto anche nell’ambito della “**Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea**”, proclamata a Nizza il 7 dicembre del 2000, che nel suo art.3 (Diritto all’integrità della persona) dispone che: “*1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; ...*”.

Ulteriori profili di incostituzionalità, sebbene strettamente connessi con quelli sopra già indicati, devono ravvisarsi nella violazione dei principi sedimentati

ATTUARE LA COSTITUZIONE



**UN DOVERE
INDEROGABILE**

giuristi per l'azione popolare

nell'ordinamento giuridico, sia nazionale che internazionale, che hanno trovato positivizzazione nell'ambito delle norme istitutrici della UE, in trattati internazionali, oltre che in norme giuridiche interne di recepimento ed attuazione, e nelle pronunzie dei giudici.

La rilevante questione sottoposta all'odierna analisi muove dalla considerazione dei profili di valutazione dei benefici e dei rischi, certi o anche potenziali (i rischi), necessariamente presupposta ad ogni approccio giuridico condotto in termini – costituzionalmente rilevanti - di ragionevolezza e proporzionalità.

Diversamente si assiste, come nel caso sottoposto all'odierno esame, alla violazione delle relative norme di rango comunitario e internazionale, che costituiscono parametro di riferimento per il vaglio di costituzionalità avuto riguardo agli artt. 10 e 11 Cost.

In primo luogo, quindi, anche in ordine ad una valutazione di costituzionalità della legge in commento, rileva il “**Principio di precauzione**”.

Come noto si tratta di un principio di derivazione comunitaria (art.191, par.2, ex art.174 del Trattato UE), il quale, sebbene positivizzato in materia di tutela ambientale, è stato di fatto esteso ad opera dalla Corte di giustizia europea (v. *anche le recenti pronunzie: Corte di Giustizia UE, sez.I, 09.06.2016 n.78; Corte di Giustizia UE, sez.VI, 10.04.2014 n.269; Corte di Giustizia UE, sez.II, 22.10.2010 n.77*) e dei giudici nazionali dei paesi aderenti, anche agli ambiti della salute pubblica, fino a divenire un “principio di applicazione generale” soprattutto in quei settori di intervento normativo che richiedono un “alto livello di protezione”, qual'è quello della salute pubblica.

ATTUARE LA COSTITUZIONE



**UN DOVERE
INDEROGABILE**

giuristi per l'azione popolare

Il principio di precauzione infatti implica l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi derivanti da un determinato trattamento o un procedimento; esso richiede una valutazione scientifica del rischio che, per l'insufficienza o la contraddittorietà dei dati in possesso della comunità scientifica e delle pubbliche autorità, non consenta di appurare con sufficiente certezza il rischio rispetto ai fattori o agli interessi oggetto di tutela.

Il principio di precauzione, è utile precisare, opera non nelle circostanze in cui vi è la certezza di un rischio di pregiudizio ma, al contrario lì dove non sia ancora dimostrato un rischio per la salute (o l'ambiente) e tuttavia questo non può essere del tutto escluso.

Un approccio cautelativo così rigoroso, come quello discendente dal suddetto principio, è evidentemente giustificabile e anzi obbligatorio, **anche per il legislatore** – che si è all'uopo impegnato ad improntare e a fondare la propria politica al suddetto principio (art.191, par.2, Trattato UE) - proprio in ragione della assoluta preminenza e rilevanza, anche costituzionale, dei valori che si intendono tutelare.

Secondo l'elaborazione degli sviluppi attuativi del suddetto principio la valutazione del rischio non deve aver oggetto solamente i “rischi immediati” ma, viceversa, deve avere ad oggetto anche gli effetti rilevabili a lungo termine.

Con riferimento agli obblighi vaccinali, quindi, si evidenzia che il fine perseguito dall'applicazione del suddetto principio di precauzione è non solo quello di evitare pregiudizi attuali alle fasce più giovani e deboli della popolazione in atto ma, addirittura, alle generazioni future, per i danni che possano queste risentire dall'impiego di trattamenti farmacologici destinati a essere somministrati negli anni e

ATTUARE LA COSTITUZIONE



**UN DOVERE
INDEROGABILE**

giuristi per l'azione popolare

nei decenni a venire, sistematicamente su tutta la popolazione italiana (e sui minori stranieri) rientrante nelle fasce d'età interessate dai trattamenti medesimi.

In linea con quanto fino a questo punto precisato, sebbene da una prospettiva concernente la compatibilità e la valutazione ex ante dei possibili effetti pregiudizievoli dei vaccini sul singolo individuo ricevente, è quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.258 del 94, nella motivazione della quale, il giudice delle leggi, pur dichiarando inammissibile la sollevata e specifica questione di costituzionalità sottoposta al suo vaglio, richiamava l'attenzione del legislatore “... *ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, affinché siano individuati e siano prescritti in termini normativi specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, **gli accertamenti preventivi idonei a prevedere e prevenire i possibili rischi di complicanze***”.

Le valutazioni necessariamente sottese al rispetto del “principio di precauzione” così come la consequenziale statuizione dalla Corte costituzionale nella sentenza appena citata, non appaiono aver avuto una adeguata attenzione da parte del legislatore.

Non si può non tenere conto infatti che non risulta che siano stati effettuati e/o resi pubblici indagini scientifiche e studi idonei a palesare l'insussistenza di rischi ed effetti pregiudizievoli sulla popolazione, che abbiano tenuto conto dell'aumento esponenziale degli obblighi vaccinali e degli effetti combinati e cumulativi degli aumentati trattamenti, quelli obbligatori e anche quelli consigliati, rispetto al regime precedente, né risulta che la collettività italiana sia stata chiamata a consultazione e quindi a percorsi di partecipazione informativa sugli studi e le indagini scientifiche che avrebbero dovuto esser svolte e/o rese pubbliche.



giuristi per l'azione popolare

In difetto, quindi, sussiste sotto il profilo sopra delineato, l'incostituzionalità della norma in questione.

2) Violazione del diritto all'accesso al sistema educativo per l'infanzia

La negazione dell'accesso al sistema educativo di istruzione e di formazione, nella articolazione della scuola dell'infanzia, in conseguenza della mancata presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (art. 3, 3°co. D.L.) implica la violazione dell'art. 34, 1° comma della Costituzione e il principio del bilanciamento dei diritti costituzionalmente rilevanti.

L'articolo 2, 2°co., lett. d), della Legge n. 53/2003 definisce il sistema educativo di istruzione e di formazione articolandolo così: "*nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale*".

La scuola dell'infanzia, di durata triennale, che realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria fa parte integrante del sistema scolastico nazionale; tant'è che viene "*assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia*" (art. 2, 2°co., lett. e, legge citata).

Di conseguenza, per la scuola materna, è possibile ravvisare il citato profilo di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 34, 1°co. laddove, l'art. 3, 3°co. del D.L., qualora vi sia la scelta dei genitori di non sottoporre alle vaccinazioni obbligatorie il proprio figlio minore (scelta che riteniamo tutelata dal fondamentale diritto di libera autodeterminazione sui trattamenti sanitari), che quindi si concretizzi



giuristi per l'azione popolare

nell'omessa presentazione della documentazione richiesta all'art.3 del DL, costituisce motivo di diniego all'iscrizione del bambino/a alle scuole dell'infanzia.

Si tratta oltretutto di un caso in cui confliggono due ordini di diritti fondamentali: il diritto alla salute, da un lato, il diritto alla scuola, dall'altro.

Un po' come per il "caso ILVA" nel quale la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 85/2013, ha affermato un importante principio: *"la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari" dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale".*

Il bilanciamento dei diritti costituzionalmente rilevanti, come delineato dal giudice delle leggi, quindi, non è stato affatto operato nella fattispecie.

3) Disparità di trattamento tra richiedenti l'iscrizione nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole dell'obbligo

La mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e quindi l'omessa presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle stesse (art. 3 D.L.) comporterà la sanzione della non iscrizione del bimbo/a ai servizi educativi per



giuristi per l'azione popolare

l'infanzia e scuole dell'infanzia, mentre - in linea con il pur abrogato art. 47, 2°co., D.P.R. n. 1518/1967 - non comporterà il diniego all'ammissione per l'alunno/a degli "altri gradi d'istruzione" scolastica, ovvero, della scuola c.d. dell'obbligo.

E' evidente, quindi, la disparità di trattamento tra i richiedenti l'iscrizione nelle scuole dell'infanzia e i richiedenti l'iscrizione alle scuole dell'obbligo.

Ciò a fronte della identica fattispecie della mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e della presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (art. 3 D.L.), quindi in violazione del principio di ragionevolezza della legge ed in relazione all'articolo 3, 1°comma, della Costituzione.

L'articolo 3, 3°co., del D.L. diventa così il cuore del provvedimento sebbene la sanzione pecuniaria amministrativa sia stata sensibilmente ridotta (da 100 a 500 euro) rispetto alla versione originaria del DL (ante conversione).

Detta sanzione, tuttavia, in uno con il diniego di iscrizione alle scuole materne (o per l'infanzia) costituisce oggi la leva ed il deterrente per forzare l'ottemperanza della (più che) duplicata quantità di vaccinazioni rese obbligatorie.

Dallo stesso fatto della mancata presentazione della documentazione, quindi, discendono differenti trattamenti tra "servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia" e "gli altri gradi d'istruzione", per lo stesso diritto fondamentale.

Si ravvisa perciò la violazione dell'art. 3, 1°comma, della Costituzione, anche in considerazione delle conclamate (ed inesistenti) esigenze di "straordinaria necessità ed urgenza", che (qualora sussistenti, ancorché non palesate) sarebbero in contraddizione manifesta con la summenzionata disparità di trattamento prevista dall'art. 3, 3°co., del D.L.



giuristi per l'azione popolare

Come se il “caso straordinario” si fermasse al termine della scuola materna, per poi rientrare nei ranghi dell’ordinarietà” con l'esordio in prima elementare.

Si consideri, inoltre, che tale disparità, trattandosi di bambini/e che crescono, andranno paradossalmente a riguardare le stesse persone, in fasi differenti della loro vita e del loro ciclo scolastico.

L'evidente incongruità di tale disposizione, rispetto al fine che il legislatore dichiara di perseguire, induce a ritenere violato anche il principio di ragionevolezza della legge, così come elaborato nel corso degli anni dalla Corte Costituzionale.

4) Discriminazione tra i minori cittadini italiani e i “minori stranieri non accompagnati”

L'articolo 1 del decreto-legge prevede, a seguito della sua conversione in legge, l'estensione della platea dei soggetti obbligati alle vaccinazioni, tanto che queste vengono imposte anche a tutti i “*minori stranieri non accompagnati*”.

A fronte della previsione esplicita della fascia d'età, compresa tra zero 16 anni, all'interno della quale è limitato l'obbligo della vaccinazione per i cittadini italiani, analoga limitazione non è prevista per i minori stranieri non accompagnati.

Da ciò consegue che per questi ultimi l'obbligo vaccinale è esteso dalla legge fino al compimento del 18° anno di età, cioè fino a quando permane lo status di minorenni.

Ciò in palese violazione al principio di eguaglianza e parità di trattamento tra i minori in condizioni eguali, quindi in violazione dell'articolo 3 della Costituzione nonché dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale ultima, per l'appunto, stabilisce il divieto di discriminazione.



giuristi per l'azione popolare

A ciò si aggiunga che l'obbligo della somministrazione per i succitati minori stranieri non accompagnati non viene in alcun modo normativamente condizionato ad una verifica di eventuali preve somministrazioni di vaccini sugli stessi nei paesi di origine o della intervenuta loro immunizzazione per via naturale al momento della inoculazione dei vaccini obbligatori.

È chiaro, infatti, che in tal caso, a differenza di quanto avviene per i minorenni cittadini italiani, è obiettivamente ben più difficile – se non impossibile – avere alcuna certezza in merito, se non si provvede a sottoporre ciascuno dei minori stranieri non accompagnati a specifiche analisi preventive, che la legge comunque non contempla affatto.

5) Assenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento provvisorio con forza di legge ai sensi dell'art.77 Cost.

E' evidente l'assenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento provvisorio con forza di legge così come indicati dall'art. 77, 2° comma, della Costituzione.

Il Governo non ha mai indicato quale fosse lo stato di necessità ed urgenza che ne legittimava l'adozione.

Erano trascorsi 19 giorni da quando il Consiglio dei Ministri, il 19 maggio, dichiarava di aver approvato il Decreto legge contenente "misure urgenti in materia di prevenzione vaccinale" (stando alla lettura del comunicato stampa n. 30) sino al momento in cui lo stesso D.L. veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno. Invero già dalle premesse del Dl veniva in realtà palesata l'insussistenza dei requisiti d'urgenza, tant'è che si faceva riferimento a:

www.attuarelacostituzione.it
attuarecostituzione@gmail.com



giuristi per l'azione popolare

- *“la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale”;*
- *di ritenere altresì “necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea”.*

Tale ultimo inciso conferma l’insussistenza di alcuna situazione emergenziale, visto che il DL piuttosto sembra dare attuazione ad “accordi” che sarebbero stati assunti dal nostro paese al “*livello europeo ed internazionale*”, quindi con ampio anticipo rispetto all’emanazione del decreto-legge stesso. Oltretutto non viene in alcun modo specificato a quali accordi europei o internazionali si faccia riferimento.

Di fatto non può non considerarsi che nel settembre 2014, a Washington (USA), il ministro della sanità Lorenzin, unitamente all’allora rappresentante dell’AIFA (agenzia italiana per il farmaco) partecipavano al Global Health Security Agenda (G.H.S.A.), nell’ambito del quale il nostro paese “riceveva l’incarico” di guidare nei prossimi cinque anni a livello mondiale le strategie e le campagne vaccinali (cfr. comunicato stampa n. 387 del 29.9.2014 AIFA).

In conclusione, l’art. 77, 2° comma, Costituzione facoltizza il Governo ad adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi straordinari di necessità ed urgenza. Il Governo non indica nelle premesse del suo decreto quale sia lo "stato di necessità" (cui va ricondotto il sistema del decreto-legge, secondo la relazione del Presidente della Commissione della Costituzione, On. Ruini,



giuristi per l'azione popolare

nelle sedute del 16 e 17 ottobre 1947), cui far fronte, rendendo peraltro impossibile anche il successivo sindacato sulla sussistenza effettiva dei caratteri di necessità ed urgenza.

Dal provvedimento del Governo pertanto non emerge alcuna indicazione circa l'effettiva sussistenza di una diffusione della/e malattia/e "quale fatto che, secondo il diritto vivente, giustifica l'ordine sanitario ai genitori di sottoporre i figli a vaccinazione" (cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 142/1983).

Vengono pertanto a mancare i presupposti per l'adozione del provvedimento provvisorio con forza di legge, così come indicati dall'art. 77, 2° comma, Costituzione.

6) Violazione delle attribuzioni riconosciute dalla Costituzione alle regioni ordinarie nonché alle regioni a statuto speciale in ordine alla materia della salute e della sanità pubblica

L'articolato normativo in commento si appalesa illegittimo anche per la evidente violazione dell'assetto costituzionale delle attribuzioni in materia legislativa riconosciuta in via concorrente allo Stato e alle Regioni dall'articolo 117, comma 3°, della Costituzione, sulla materia della salute pubblica.

7) Illegittimità del "litisconsorzio necessario" nei confronti dell'AIFA nei giudizi risarcitori

La legge in commento nella sua versione modificata in sede di conversione opera una illegittima interferenza, per mezzo delle previsioni contenute nell'articolo 5-bis del DL, sulle norme processuali-civilistiche.

ATTUARE LA COSTITUZIONE



**UN DOVERE
INDEROGABILE**

giuristi per l'azione popolare

Ciò nella parte in cui detta norma contempla l'obbligo del "litisconsorzio necessario" dell'AIFA (agenzia nazionale per il farmaco) in tutti giudizi aventi ad oggetto la domanda di ristoro dei danni formulate nei confronti dello Stato dai cittadini per le lesioni permanenti da questi (o dai loro figli) subite in conseguenza delle vaccinazioni.

La previsione commento non ha alcun senso logico oltre che giuridico atteso che l'AIFA, in forza di elementari quanto fondamentali principi dell'ordinamento civile e processuale, che trovano nell'art.24 della Costituzione il proprio caposaldo, non potrebbe esser ritenuta una "parte processuale" in senso tecnico nei giudizi in questione, atteso che la stessa non ha (e non potrebbe avere, in considerazione dei suoi compiti istituzionali) alcun "interesse giuridicamente e processualmente rilevante" nell'ambito delle cause aventi ad oggetto le domande di "risarcimento dei danni" da vaccino.

Non non è dato comprendere, quindi, quale possa essere l'interesse giuridico-processuale di cui l'agenzia per il farmaco dovrebbe farsi portatrice negli innumerevoli giudizi che continueranno certamente ad aver luogo in futuro - temiamo in misura maggiore rispetto al passato - innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria della Repubblica.

La citata norma quindi interferisce del tutto illegittimamente con i principi e le regole del processo civile, ed anche con il buon funzionamento della giustizia oltre con la regola fondamentale di cui all'articolo 24 della Costituzione rispetto al quale quindi la norma ora commentata deve ritenersi posta in violazione.



giuristi per l'azione popolare

8) Sulla previsione, a carico dello Stato, di un'equa indennità

La previsione inserita in sede di conversione sulla equa indennità a carico dello Stato per il caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile lesione causalmente riconducibile alle nuove vaccinazioni, fa superare il profilo di illegittimità costituzionale previamente sollevato dal gruppo di giuristi per l'azione popolare nel precedente documento, anche se restano gravi le perplessità rispetto all'entità della dotazione finanziaria della legge stessa, tenuto conto che è possibile che l'aumento esponenziale delle vaccinazioni obbligatorie comporterà un aumento dei casi di effetti collaterali subiti dai cittadini e conseguentemente anche del contenzioso in materia, innanzi ai Tribunali italiani.

Roma, 01 agosto 2017

“Attuare la Costituzione, un dovere inderogabile”

Giuristi per l'Azione Popolare

Avv. Stefano Stefàno (coordinatore gruppo di lavoro)

Avv. Giovanni Crosta

Avv. Fausto Gianelli

Avv. Mirella Manera

Avv. Damiano Marinelli

Avv. Francesco Scifo